



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia
speciale

Ai Direttori dei Poli museali regionali

E p.c.

Al Segretariato generale

CIRCOLARE N.4/2018

MIBACT-DG-MU
SEG_DIR_GEN
0000834 18/01/2018
Cl. 04.01.07/1

OGGETTO: Pagamento delle spese per liti, risarcimenti e accessori derivanti da contenziosi. Applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171: *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* e s.m.i. -

Come noto, il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* e s. m. i. ha apportato talune modifiche all'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Alla luce di tali cambiamenti, con circolare n. 29/2017 il Segretariato generale ha fornito utili indicazioni relative alla liquidazione delle spese per liti, risarcimenti ed accessori, nonché di somme a titolo di differenze retributive derivanti da controversie giudiziali e stragiudiziali.

Al riguardo, questa Direzione generale ravvisa l'esigenza di richiamare l'attenzione di tutti gli Uffici in indirizzo sulla necessità di evitare, ove possibile, l'attivazione delle procedure di pignoramento, foriere di gravose e ingiustificate spese processuali.

A tal fine, si evidenzia, come riscontrato dalla circolare n. 29/2017, che ove *“un'amministrazione dello Stato risulti temporaneamente impossibilitata a dar corso a pagamenti scaturenti da un provvedimento giurisdizionale o da lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva, a causa di temporanea carenza di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa”*, questa può ricorrere a pagare la somma ingiunta mediante la procedura connessa all'emissione dello Speciale Ordine di Pagamento (S.O.P.), disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), dall'articolo 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla circolare n. 24 del 4 agosto 2015 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.



Via San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4970

E-MAIL: dg-mu.servizio1@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

ATAE

Il citato articolo 14 del d. l. n. 669/1996, al comma 1 prevede che il creditore non possa agire esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione se non siano utilmente decorsi 120 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.

Il termine di 120 giorni è di evidente «favor» per l'amministrazione.

Per quanto suddetto, si ricorda che i presupposti per l'emissione del S.O.P. appaiono essere i seguenti:

- l'avvenuta notifica del titolo esecutivo giudiziale all'amministrazione coinvolta;
- la mancata disponibilità finanziaria sull'Azione 4 "Coordinamento e funzionamento del sistema museale", Capitolo 5655, Piano gestionale 1 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso spese di patrocinio legale".

In considerazione dei tempi ristretti con cui deve essere disposto il pagamento, gli Istituti interessati devono emettere il S.O.P. previa espressa autorizzazione della scrivente Direzione generale.

Pertanto tutti i Poli e gli Istituti afferenti a questa Direzione generale sono invitati a far pervenire la richiesta di autorizzazione preventiva all'emissione del SOP corredata dei titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc.).

Successivamente potrà essere emesso da parte di codesti Istituti il S.O.P. a valere sull'Azione 4 "Coordinamento e funzionamento del sistema museale", Capitolo 5655, Piano gestionale 1 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso spese di patrocinio legale" di pertinenza di questa Direzione generale, Centro di responsabilità amministrativa 19, rivolto alla tesoreria dello Stato (Banca d'Italia) competente che effettuerà la liquidazione dell'importo registrandolo in conto sospeso.


Dopo aver provveduto all'emissione dello Speciale Ordine di Pagamento, i Poli e gli Istituti dotati di autonomia speciale dovranno far pervenire alla scrivente Direzione generale copia del S.O.P., predisposto attraverso il sistema SICOGE, nonché idonea attestazione, rilasciata da parte della locale Tesoreria dello Stato, dalla quale risulti l'avvenuta liquidazione delle somme ingiunte.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che nel caso in cui il contenzioso tragga origine dai "debiti fuori bilancio", generati in assenza di specifica copertura finanziaria, i quali non trovino compensazione per il mancato assenso e/o accreditamento fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, si rende necessario attivare la procedura di "riconoscimento di debito" da parte del dirigente dell'amministrazione coinvolta e/o che abbia ereditato tali passività dal precedente titolare dell'ufficio, con contestuale e obbligatoria comunicazione alla Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente.

La copertura finanziaria del debito sarà a valere sul capitolo dove il medesimo è maturato.

Si rimane in attesa di puntuale adempimento.

Il Direttore generale
Dott. Antonio Lampis



DG/

